

CLFE/2023/ 8 del 22 aprile 2024

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

Oggetto: Servizio gestione rifiuti urbani - Definizione e approvazione delle tariffe all'utenza ai sensi della lett. d) comma 6 articolo 8 della L.R. 23/2011 del Comune di Ferrara gestito da HERA s.p.a

IL COORDINATORE
F.to Daniele Garuti

CLFE/2024/8

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

L'anno **2024** il giorno **22** del mese di **aprile** alle ore **12.30** presso la sede di Atersir in Bologna via Cairoli 8/F si è riunito mediante videoconferenza il Consiglio Locale di Ferrara convocato con lettera prot. n. PG/AT/2024/0004467 del 18 aprile 2024.

La registrazione della seduta è conservata agli atti.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Nome e Cognome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI FERRARA	Gianni Michele Padovani	Sindaco	SI	10,0000
ARGENTA	Andrea Baldini	Sindaco	SI	5,4273
BONDENO	Simone Saletti	Sindaco	SI	3,7260
CENTO	Vito Salatiello	Assessore	SI	8,7902
CODIGORO				
COMACCHIO	Antonio Cardì	Assessore	SI	5,6966
COPPARO	Fabrizio Pagnoni	Sindaco	SI	4,1706
FERRARA	Alessandro Balboni	Assessore	SI	31,5899
FISCAGLIA	Fabio Tosi	Sindaco	SI	2,4132
GORO	Maria Bugnoli	Sindaco	SI	1,2660
IOLANDA DI SAVOIA				
LAGOSANTO	Cristian Bertarelli	Sindaco	SI	1,5527
MASI TORELLO				
MESOLA	Gianni Michele Padovani	Sindaco	SI	1,9677
OSTELLATO	Elena Rossi	Sindaco	SI	1,7890
POGGIO RENATICO	Daniele Garuti	Sindaco	SI	2,7377
PORTO MAGGIORE	Dario Bernardi	Sindaco	SI	3,1748
RIVA DEL PO'	Andrea Zamboni	Sindaco	SI	2,2121
TERRE DEL RENO	Roberto Lodi	Sindaco	SI	2,7769
TRESIGNANA	Laura Perelli	Sindaco	SI	2,0699
VIGARANO MAINARDA	Davide Bergamini	Sindaco	SI	2,2254
VOGHIERA	Dante Bandiera	Assessore	SI	1,2972

Presenti n. 19 quote 94,8832 Assenti n. 3 quote 5,1168

Riconosciuta la validità della seduta, Daniele Garuti, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

Oggetto: **Servizio gestione rifiuti urbani - Definizione e approvazione delle tariffe all'utenza ai sensi della lett. d) comma 6 articolo 8 della L.R. 23/2011 del Comune di Ferrara gestito da HERA s.p.a**

Vista la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d’Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all’ATERSIR;

visto che ai sensi del comma 1 art. 4 L.R. 23 dicembre 2011 n. 23, nell’ambito della Regione Emilia Romagna, le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 152/2006, sono esercitate dai Comuni in forma associata attraverso l’Agenzia;

considerato che la competenza all’approvazione dei Piani Economico-Finanziari è in capo ad Atersir sulla base di quanto disciplinato dall’art. 7 comma 5 lett. c) della L.R. 23/2011 che ne statuisce l’approvazione in capo al Consiglio d’Ambito, sentiti i Consigli locali;

accertato che l’art. 8 comma 6 lett. d) della richiamata L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, relativamente al servizio gestione rifiuti, la competenza della definizione ed approvazione delle tariffe all’utenza;

considerato che il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Ferrara è attualmente gestito in proroga da HERA SpA in attesa dell’espletamento delle procedure per il nuovo affidamento della concessione;

visto l’articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n.147 in base al quale “*i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del d.lgs 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune, inoltre, nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*”;

richiamati:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare

un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;

richiamata la propria Deliberazione n. 5 del 16/04/2024 con la quale ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di PEF per le annualità 2024/2025 del Comune di Ferrara, consultazione ai sensi dell’art. 7 – comma 5 – lettera c) – della L.R. 23/2011;

preso atto:

- del quadro economico derivante dal PEF del Comuni di Ferrara, su cui il Consiglio Locale si è espresso con parere favorevole con deliberazione numero 5 del 16/04/2024 posto a base dell’articolazione tariffaria per il corrente anno 2024;
- della deliberazione del Consiglio di ambito numero 43 del 17 aprile 2024 che ha approvato la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 del Bacino della “Città di Ferrara”;

considerato inoltre che sull’importo della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (art. 1, comma 668, L.147/2013) si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all’aliquota deliberata dalla Provincia di Ferrara;

precisato che a partire dal 2024, in analogia con gli altri comuni, è stato introdotto un valore “€/litro” per la quota variabile aggiuntiva (per superamento dei litri minimi) in leggero aumento rispetto alla quota variabile di base al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti e la massima differenziazione.

ritenuto opportuno, sulla base dei criteri sopra esposti, approvare il listino tariffario del Comune di Ferrara (Allegato 1 al presente atto) gestito da HERA s.p.a. per l’annualità 2024 con il relativo documento inerente alle maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla tariffa corrispettiva puntuale;

precisato che per la scadenza di fatturazione siano previste di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell’anno seguente. Il termine di scadenza viene fissato in conformità a quanto previsto nella Carta della qualità;

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per le versioni integrali degli interventi si rimanda al verbale che viene conservato agli atti;

considerato che per la votazione oggetto della presente deliberazione risulta entrato successivamente all'appello per la validità della seduta il Comune di Terre del Reno nella persona del Sindaco (2,7769)

a voti resi nelle forme di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il listino tariffario del Comune di Ferrara, (Allegato 1) gestito da HERA s.p.a. per l'annualità 2024 con il relativo documento inerente alle maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla tariffa corrispettiva puntuale;
3. di approvare che, per la scadenza di fatturazione, siano previste di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. Il termine di scadenza viene fissato in conformità a quanto previsto nella Carta della qualità
4. di dare atto che la Tariffa è applicata e riscossa da HERA s.p.a. in quanto gestore affidatario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 8 del 22 aprile 2024

Oggetto: **Servizio gestione rifiuti urbani - Definizione e approvazione delle tariffe all'utenza ai sensi della lett. d) comma 6 articolo 8 della L.R. 23/2011 del Comune di Ferrara gestito da HERA s.p.a**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

F.to Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
Paolo Carini

Bologna, 22 aprile 2024

**Allegato 1
COMUNE**

FERRARA

COMUNE	FERRARA
Tva	19.689.817,73 €
Tfa (- detrazioni compreso MIUR)	7.537.009,63 €
TOTALE PEF ATERSIR (- Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	27.226.827,36 €
-Eccedenze	-2.849.796,64 €
+ Sconti UD+UND	465.180,25 €
+/- Altre partite	0,00 €
- PENALITA' PER MANCATO RITIRO DOTAZIONE	-246.755,97 €
MONTANTE TARIFFARIO 2024	24.595.455,00 €

(escluso Iva 10%)

USO DOMESTICO

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	Ka	QUOTA FISSA €/mq	Kb	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/anno
USO DOMESTICO RESIDENTE	1 residente	0,67	0,6273987	0,74	16,4033384
	2 residenti	0,89	0,8334102	1,43	31,6983430
	3 residenti	1,02	0,9551443	1,66	36,7966779
	4 residenti	1,08	1,0113292	1,67	37,0183447
	5 residenti	1,25	1,1705200	2,26	50,0966820
	6 residenti e oltre	1,35	1,2641616	2,60	57,6333510
USO DOMESTICO NON RESIDENTE	1 componente	0,67	0,6273987	0,74	16,4033384
	2 componenti	0,89	0,8334102	1,43	31,6983430
	3 componenti	1,02	0,9551443	1,66	36,7966779
	4 componenti	1,08	1,0113292	1,67	37,0183447
	5 componenti	1,25	1,1705200	2,26	50,0966820
	6 componenti e oltre	1,35	1,2641616	2,60	57,6333510

USO NON DOMESTICO

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	Kc	QUOTA FISSA €/mq	Kd	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/mq
USO NON DOMESTICO	1 Scuola di ballo, autoscuola, galleria d'arte	0,67	2,1808764	5,50	0,7564413
	2 Associazione culturale, circolo sportivo ricreativo, biblioteca, sede di partito politico, associazione sindacale, ordine o collegio professionale, e	0,67	2,1808764	5,50	0,7564413
	3 Istituto di beneficenza, scuola pubblica, scuola privata	0,37	1,2043646	3,06	0,4208564
	4 Cinematografo, teatro, sala spettacolo	0,43	1,3996669	3,50	0,4813717
	5 Magazzini di deposito delle attività dei gruppi 28, 29, 30, 31, 32 e 33	0,60	1,9530236	4,90	0,6739204
	6 Autorimessa, autonoleggio, corriere spedizione	0,51	1,6600701	4,14	0,5693940
	7 Palestra, sala da gioco	0,76	2,4738299	6,25	0,8595924
	8 Palestra afferente ad associazioni sportive e circoli ricreativi, tribuna-gradinata di campi sportivi	0,76	2,4738299	6,25	0,8595924
	9 Magazzino frigorifero	0,47	1,5298685	3,90	0,5363856
	10 Autosalone, attività commerciale con superfici estese	0,44	1,4322173	3,64	0,5006266
	11 Distributore carburanti area, chiosco uso distributore, carburanti, area campeggio, parcheggio	0,51	1,6600701	4,22	0,5803968
	12 Albergo, pensione e locanda con ristorazione	1,20	3,9060472	9,85	1,3547176
	13 Albergo, pensione e locanda senza ristorazione, affittacamere, bed & breakfast	0,95	3,0922874	7,76	1,0672699
	14 Collegio, istituto religioso con convitto, istituto con convitto, convento, comunità, casa di riposo, caserma, carcere	0,84	2,7342330	6,90	0,9489900
	15 Struttura sanitaria, clinica	1,07	3,4828921	8,81	1,2116814
	16 Ambulatorio, poliambulatorio, studio medico, studio veterinario, ufficio commerciale fuori sede, ufficio industriale fuori sede, agenzia as	1,07	3,4828921	8,78	1,2075554
	17 Laboratorio analisi chimiche, ente pubblico, stazione	0,86	2,7993338	7,03	0,9668695
	18 Banca, istituto di credito e studi professionali	1,07	3,4828921	8,78	1,2075554
	19 Esercizio commerciale di beni durevoli, magazzino di deposito esercizi commerciali di beni durevoli, commercio all'ingrosso	0,83	2,7016826	6,83	0,9393625
	20 Rivendita giornali, tabaccheria	1,29	4,1990007	10,59	1,4564933
	21 Farmacia	1,80	5,8590708	14,78	2,0327640
	22 Banco vendita all'aperto	1,09	3,5479929	8,90	1,2240595
	23 Stabilimento industriale, mulino	0,62	2,0181244	5,09	0,7000520
	24 Stabilimento con soli residui riutilizzati, stabilimento produttore fonti di energia	0,38	1,2369149	3,13	0,4304839
	25 Laboratorio artigiano produzione di beni	0,55	1,7902716	4,50	0,6189065
	26 Laboratorio artigiano produzione di servizi	0,55	1,7902716	4,50	0,6189065
	27 Salone di bellezza, sauna	0,55	1,7902716	4,50	0,6189065
	28 Negozio alimentari, negozio vendita pane, rosticceria con vendita alimentari, macelleria	2,02	6,5751795	16,55	2,2762006
	29 Ristorante, pizzeria, pizzeria da asporto, osteria, tavola calda, pub	2,02	6,5751795	16,55	2,2762006
	30 Mensa	2,02	6,5751795	16,55	2,2762006
	31 Caffè, bar, bar pasticceria, chiosco bar	2,02	6,5751795	16,55	2,2762006
	32 Negozio frutta e verdura	5,43	17,6748636	44,48	6,1175470
	33 Negozio fiori, pescheria	2,76	8,9839086	22,67	3,1179134
	34 Grande magazzino	2,74	8,9188078	22,45	3,0876558
	35 Supermercato, ipermercato	2,74	8,9188078	22,45	3,0876558
	36 Locale da ballo	1,04	3,3852409	8,56	1,1772977
	37 Parti comuni condominiali	-	0,0000000	-	0,0000000

TIPOLOGIA D'USO	CATEGORIA	LITRI MINIMI ANNUI	CONFERIMENTI
USO DOMESTICO RESIDENTE (litri minimi per utenti con e senza dotazione)	1 residente	720	24
	2 residenti	960	32
	3 residenti	1.200	40
	4 residenti	1.320	44
	5 residenti	1.440	48
	6 residenti e oltre	1.440	48
USO DOMESTICO NON RESIDENTE (litri minimi per utenti con e senza dotazione)	1 componente	720	24
	2 componenti	960	32
	3 componenti	1.200	40
	4 componenti	1.320	44
	5 componenti	1.440	48
	6 componenti e oltre	1.440	48
TIPOLOGIA D'USO	VOLUMETRIA CONTENITORE (Litri)	LITRI MINIMI ANNUI	
USO NON DOMESTICO	30	1.200	40
	30 <= 40 MQ	600	
	40	1.600	40
	40 <= 40 MQ	800	
	120	3.120	26
	360	9.360	26
	1.700	44.200	26
	3.200	83.200	26
	4.500	117.000	26
	18.000	468.000	26
	18.000 CAT 15	1.872.000	104
	SENZA DOTAZIONE SI CONSIDERA UNA VOLUMETRIA PARI A 120	3.120	

PER TUTTE LE TIPOLOGIE D'USO	€/litro
TARIFA VARIABILE DI BASE	0,1054376
TARIFA VARIABILE AGGIUNTIVA	0,1075464
PENALE MANCATO RITIRO DOTAZIONE UND	100%
PENALE MANCATO RITIRO DOTAZIONE UD	20%

Allegato 2 – Comune di Ferrara

OGGETTO: MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI DA APPLICARE ALLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE - Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa Corrispettiva Puntuale

1. Deposito cauzionale

Ai sensi dell'art.10 c.4 non è prevista l'istituzione di un deposito cauzionale.

2. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard

Ai sensi dell'art. 10 c. 6 del regolamento, il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio, i litri minimi variano a seconda di quanto deliberato per la relativa categoria di appartenenza attribuita all'utenza domestica; e per le utenze non domestiche è pari ai conferimenti deliberati per il contenitore con volumetria da 120 litri.

Al fine di disincentivare l'abbandono e il turismo dei rifiuti, in assenza di ritiro della dotazione per lo svuotamento del rifiuto urbano residuo si applica una maggiorazione tariffaria per le Utenze Domestiche pari al 20% della Quota Variabile di Base e per le Utenze non Domestiche è pari al 100% della Quota Variabile di Base.

3. Tariffa giornaliera

Ai sensi dell'Art.12 c.5 del Regolamento, la tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della quota fissa e quota variabile normalizzata, incrementata del 10%.

Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) cosiddetta giornaliera temporanea), si può definire con l'organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente, considerando tale quella che occupa la superficie maggiore. Nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 2 e 4 giorni, riferiti alla singola manifestazione, l'utente pagherà la somma forfettaria di 3 euro per i non alimentari e di 6 euro per gli alimentari, indipendentemente dalla superficie occupata, purché non superiore a 100 metri quadri. Per le occupazioni di durata superiore l'importo salirà progressivamente nel modo seguente:

- 6 euro per i non alimentari e 12 euro per gli alimentari, nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 5 e 10 giorni;
- 9 euro per i non alimentari e 18 euro per gli alimentari, in caso di occupazione giornaliera temporanea di durata compresa tra 11 e 20 giorni;

- 12 euro per i non alimentari e 24 euro per gli alimentari, se l'occupazione giornaliera temporanea ha una durata superiore a 20 giorni;

il tutto beninteso sempre riferito alla singola manifestazione e prescindendo dalla superficie occupata, purché non superiore a 100 metri quadri.

4. Riduzioni per Utenze Domestiche:

4.1 Riduzioni per Inferiori livelli di prestazione nel servizio di raccolta porta a porta

Ai sensi dell'art. 17 c.6 del regolamento, nelle zone in cui è attivo il servizio di raccolta porta a porta, sono applicate le seguenti riduzioni sulla quota fissa e quota variabilenormalizzata della tariffa:

- a) 20% per le utenze che distano tra 300 e 500 metri (misurati dall'accesso dell'abitazione) dal più vicino punto di conferimento/consegna delle dotazioni;
- b) 30% per le utenze che distano da 500 a 1000 metri (misurati dall'accesso dell'abitazione) dal più vicino punto di conferimento/consegna delle dotazioni;
- c) 40% per le utenze che distano oltre 1000 metri (misurati dall'accesso dell'abitazione) dal più vicino punto di conferimento/consegna delle dotazioni.-

4.2 Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – Utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 17 c.8 del Regolamento si applicano le seguenti riduzioni su Quota fissa e Quota variabile normalizzata:

CODICE E.E.R.	PRODOTTO	euro/kg
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	0.20
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*	0.30
20 01 25	Oli e grassi commestibili	0.20
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	0.05
15 01 02	imballaggi in plastica	0.05
15 01 03	imballaggi in legno	0.05
15 01 04	imballaggi metallici	0.05
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	0.05
15 01 06	imballaggi in materiali misti	0.05
15 01 07	imballaggi in vetro	0.05
15 01 08	imballaggi in materia tessile	0.05
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	0.05
20 03 07	rifiuti ingombranti	0.05

17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	0.01
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramica diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	0.01
20 02 01	sfalci, ramaglie, potature €/Kg	0.05

4.5 Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – utenze domestiche residenti

Ai sensi dell'art.17 del Regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. Ai sensi dell'art. 17 c 11 del Regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta a seguito di specifica richiesta dell'utenza domestica residente. In entrambi i casi la quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 7.680 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 256 conferimenti minimi nel caso di calotta da 30 litri o 192 nel caso di dotazione da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

4.6 Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 17 c. 16 del Regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 7.5 % del valore economico della Quota fissa e Quota variabile normalizzata.

Ai sensi dell'art. 17 c. 21 del Regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 17 del Regolamento si applica la riduzione del 7.5 % del valore economico della Quota fissa e Quota variabile normalizzata.

5. Riduzioni per Utenze Non Domestiche:

5.1 Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Ai sensi dell'art. 18 c. 4 del Regolamento, la Quota fissa e Quota variabile normalizzata della tariffa è ridotta in termini assoluti di 0.09 € per ogni kg di rifiuto avviato a riciclo (0.09 €/kg)

5.2 Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze non domestiche

Ai sensi dell'art. 18 c. 6 del Regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 7.5% del valore economico della quota fissa e quota variabile normalizzata.

Ai sensi dell'art. 18 c. 10 del Regolamento Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 del Regolamento si applica la riduzione del 7.5% del valore economico della Quota fissa e Quota variabile normalizzata.

Limitatamente alle attività agrituristiche insediate fuori dal centro urbano di Ferrara, così come definito da ISTAT, che effettuano il compostaggio individuale previsto all'art.18 la riduzione del valore economico della Quota fissa e Quota variabile normalizzata è fissata al 30%.

5.3 Riduzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, devoluzione di beni alimentari e non alimentari (Legge 147/2013, art. 1 comma 659 lettera e-bis) (Legge147/2013, art. 1 comma 652) (L.R. 16/2015, art. 3 commi 3 e 4)

Ai sensi dell'art. 18 c. 15, 16, 18 e 19 del Regolamento, le seguenti riduzioni sono riconosciute secondo modalità preventivamente definite e promosse in accordo con il Comune:

- per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo dato dal Kd specifico, della Quota fissa e quota variabile normalizzata;
- per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd specifico calcolato sui primi 300 mq. Per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un'ulteriore riduzione pari a 20 euro per ogni tonnellata della Quota fissa e quota variabile normalizzata.
- Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente definite e promosse con il Comune, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 460/1997 è riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa pari a 20 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti;
- Alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto "ancora utili", è applicata una riduzione del 20% del valore economico della Quota fissa e quota

variabile normalizzata della tariffa;

- Alle utenze non domestiche certificate “Ecolabel” (in base al Decalogo Legambiente Turismo) è riconosciuta una riduzione percentuale del 10% del valore economico della Quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa.

5.4 Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – utenze non domestiche

Ai sensi dell’art. 18 c. 20 del Regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente asili e case di cura) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

- b) l’Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l’elenco delle UND cui riconoscere l’agevolazione;
- c) per le UND di cui all’elenco la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 4.680 litri annuali per ogni “soggetto agevolato”. Per “soggetto agevolato” si intende:
 - per case di cura e similari → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall’Amministrazione Comunale);
 - per asili e similari → numero di “posti bimbo” di qualunque età che necessitano di pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall’Amministrazione Comunale);
 - per “micro-nidi” → numero massimo di bambini accoglibili nella struttura (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall’Amministrazione Comunale);
 - per le case famiglia → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall’Amministrazione Comunale);
- d) per le UND di cui all’elenco la quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 7.400 litri annuali per ogni “soggetto agevolato”. Per “soggetto agevolato” si intende:
 - per strutture sanitarie → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici sanitari (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall’Amministrazione Comunale)
- e) per le strutture dedicate al recupero di cani e gatti abbandonati, di cui all’elenco, la quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 1.000 litri annuali per ogni cane/gatto.

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l’attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell’art. 8 c. 10 del Regolamento si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all'attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell'unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).

Per le UND che offrono al loro interno un servizio organizzato di nursery la quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 600 litri annuali.

Per servizio organizzato si intende uno spazio del locale di adeguate dimensioni e adeguatamente attrezzato con la presenza di almeno un fasciatoio.

Tale servizio dovrà essere adeguatamente documentato, attraverso la presentazione di planimetrie e documentazione fotografica, in sede di richiesta della riduzione.

In caso di cessazione della fornitura del servizio organizzato l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore

Il Gestore o i suoi delegati o collaboratori esterni possono in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utenza ed effettuano controlli.

Il Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico del Comune può collaborare con il Gestore nello svolgimento dell'attività di verifica.

Ad esito della verifica di cui ai punti precedenti il Gestore, laddove rilevi la disapplicazione del servizio organizzato, dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'accertamento in loco.

5.7 Riduzione superficiale per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

Ai sensi dell'art. 6 c. 4 lett. a) del regolamento, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta, esclusi uffici, magazzini e servizi, si applica una percentuale di abbattimento pari al 15%.

La riduzione deve essere richiesta dall'interessato compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione ivi indicata.

6. Riduzioni per utenze non stabilmente attive

Ai sensi degli art. 17 e 18 del regolamento, in caso di:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, nel caso in cui l'utilizzo non superi 183 giorni;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, nel caso in cui l'utilizzo non superi 183 giorni

la quota variabile di base è commisurata ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni

7. Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Ai sensi dell'art. 19 c. 3 del Regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 70% del valore economico della tariffa.

8. Parti comuni condominiali

Ai sensi dell'art. 8 c. 14 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condomini che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 37 "parti comuni condominiali").

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore

F.to Daniele Garuti

Il segretario verbalizzante

F.to Steven Sibani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 14 maggio 2024